

ALLEGATO “A”

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “Vittime non più sole”, con sede legale in Parma (PR), Via Parigi 27.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale entro l'ambito del comune di Parma, non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è presa dal consiglio direttivo.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si prefigge i seguenti scopi: *supporto alle vittime di violenza e di situazioni conflittuali , nel loro percorso di denuncia e sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ,rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità e favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali, nel rispetto e difesa dei principi pattuiti nella Convenzione di Istanbul, di cui l'Italia si è resa prima firmataria. Le premesse e considerazioni, sulle quale si basa l'esistenza e l'operato dell'associazione, sono manifestate nel modulo di adesione, che viene allegato allo statuto sotto la lettera “B” e deve essere firmato da tutti i soci.*

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- svolgere assistenza alla vittima attraverso l'istituzione di uno sportello vittimologico, che è operativo 24 ore su 24, telefonicamente e/o con colloquio presso l'associazione, una volta a settimana, su appuntamento: la vittimologia è la disciplina che studia la relazione tra vittima e aggressore, tra vittime e sistema giudiziario (polizia, magistratura e amministrazione penitenziaria) e tra vittime e altre istituzioni, quali mass media, gruppi d'interesse e associazioni. La vittimologia, comunque, non si limita allo studio della vittima ma comprende anche forme di violazione dei diritti umani;
- organizzare gruppi di auto mutuo aiuto;
- indirizzare la vittima ad un percorso psicoterapeutico su sua richiesta attraverso il supporto di associati o presso la struttura sanitaria locale;
- assistere nel percorso iniziale di denuncia fino alla fase processuale, dove è essenziale la presenza continuativa di una rete di solidarietà alla vittima, in modo da contrastare la colpevolizzazione e la discriminazione della vittima e l'abuso di potere istituzionale;
- costituirsi parte civile in difesa di vittime, anche quando quest'ultime non vengono credute dallo Stato, motivo per cui vengono indagate e processate per calunnia in seguito a denuncia formale di violenza , in quanto l'associazione si impegna a voler contrastare procedimenti penali che vanno contro i principi della Convenzione di Istanbul ,che riconosce e stabilisce la responsabilità pubblica dello Stato e non privata della vittima querelante, nel contrasto alla violenza di ogni tipo e grado;
- formare gli operatori che operano a diretto contatto con la vittima;
- istituire laboratori formativi e creativi che permettono la fuoriuscita della violenza , dal punto di vista psicologico e dell'inserimento lavorativo e sociale;
- creare studi osservazionali e di ricerca psicosociale, attraverso i focus group, in modo da circoscrivere il fenomeno della violenza in tutte le sue forme manifeste e percepite;

- supportare i bambini nello svolgimento di compiti scolastici su segnalazione di familiari o operatori scolastici e sanitari, per prevenire e intervenire su comportamenti devianti e disagio familiare e scolastico;
- collaborare con altre associazioni che possono essere di supporto a propri finalità e scopi;
- raccogliere fondi ;
- organizzare eventi e convegni atti a promuovere le attività e le finalità dell'associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro 4 mesi dal termine dell'anno finanziario.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno ...6...mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota alla scadenza annuale. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Provisori e ne determina gli eventuali compensi;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore ...3. e non superiore a...5... nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica...3. anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni ...6 mesi...e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.



Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'emergenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, sentito il parere dell'organo preposto per legge.

ART.13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



ALLEGATO "B" - MODULO DI ADESIONE

ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VITTIME NON PIU' SOLE"

La/lo sottoscritta/o

nata/o a..... in data

residente in via.....

codice fiscale.....

tel.(facoltativo).....

e-mail (obbligatorio)

in proprio/quale legale rappresentate dell' ass./organizzazione.....

tel. (facoltativo).....

e-mail (obbligatorio)

sito internet.....

pagina o gruppo facebook.....

Considerato

- che il femminicidio e la violenza di genere siano in costante aumento, nonostante l'aumento delle denunce , di un'azione di sensibilizzazione e di formazione,
- che le vittime di violenza non hanno mezzi propri (legali ed economici) per potersi organizzare in contrasto ad associazioni e lobby che fanno della violenza un business a danno dell'interesse collettivo ed individuale della vittima
- che le vittime di violenza sono spesso vittime istituzionali e di mafia, pertanto si accettano tutte le vittime denunciati , anche gli uomini,nei confronti dello Stato e delle criminalità organizzate, in supporto alle donne vittime
- che le forme iniziali di vittime sono i bambini nei contesti famigliari , scolastici ed educativi, pertanto si progettano e si attuano interventi mirati psicopedagogici rivolti ad insegnanti, famiglie e studenti

Premesso

- 1- che si conferma la sacralità dei principi pattuiti nella Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, riconoscendo che tutti i tipi di violenza(psicologia, fisica ed economica) siano violazione dei diritti umani ,di pari gravità ,un danno non solo alla vittima ma all'intera società
- 2- che si riconosce la violenza come fenomeno di tipo strutturale, conseguente ad un sistema capitalistico patriarcale, pertanto lo Stato si assume le responsabilità di tipo penale, nel perseguire il responsabile del reato, e di tipo civile risarcitorio, **facendo cadere tutte le accuse ed indagini per calunnia nei confronti delle vittime denunciati, per cui è consentita la costituzione di parte civile della associazione in procedimenti per calunnia che ledono il diritto di difesa, di tutela e risarcimento della vittima di violenza ,e la costituzione di parte civile resta la principale finalità dell'associazione,** unico modo per contrastare gli abusi di potere istituzionale e lobbistico nei confronti delle vittime

- 3- che ci si ritiene disponibili allo scambio di idee, opinioni, alla stesura di denunce, di petizioni, di articoli o documenti politici collettivi e condivisi, alla creazione di gruppi di auto mutuo aiuto, alla realizzazione di seminari, laboratori ed iniziative formative, artistiche e culturali che valorizzino l'apporto artistico, culturale ed economico delle donne
- 4- che si ripudia il patriarcato, come qualsiasi ideologia di tipo violenta
- 5- che ci accetta la mediazione di coppia e familiare come prevenzione in situazione di conflitto e non di violenza e solo su richiesta della donna
- 6- che si considera vittima maschile solo l'uomo che denuncia il suo stato di vittima nei confronti di operatori dello Stato, realtà lobbistiche e criminalità organizzata, in quanto non si crede nella violenza dell'uomo maltrattante come forma di un amore malato ma di tipo strutturale sociale, come specificato nel punto 1
- 7- che si considera le vittime oggetto di discriminazione sessuale e razziale anch'esse di vittime di violenza e vanno trattate allo stesso modo delle donne vittime di violenza

Tutto ciò considerato e premesso, comunico l'adesione alla Associazione "Vittime non più sole" e dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo e data..... Firma del Socio.....

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e autorizzo al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data..... Firma.....

